

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CODAZZI Alessandra, CENGARLE, PACINI, BOMBARDIERI,
GRAZIOLI, ROMEI, LONGO, SANTI e FOSCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 NOVEMBRE 1976

Parità tra lavoratori e lavoratrici in materia di collocamento a riposo

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che presentiamo affronta un problema relativo alla ancora incompleta attuazione del principio paritario nel sistema pensionistico italiano.

Si tratta della diversità di età, che, in larghi settori del lavoro dipendente, è stabilita per il collocamento a riposo obbligatorio della lavoratrice. Considerazioni di natura giuridica, sociologica e sanitaria inducono a rivedere tale situazione. Infatti l'articolo 3 della Costituzione sancisce come principio fondamentale che « tutti i cittadini sono uguali dinanzi alla legge, senza distinzione di sesso ».

Un'applicazione di tale principio al campo dei rapporti di lavoro è contenuta negli articoli 37 e 51 relativi, rispettivamente, al rapporto di lavoro privato e pubblico. Come è noto il primo comma dell'articolo 37 stabilisce che « la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore ». In concreto quindi tale norma prevede la parità di trattamento con l'uomo sia in ordine alla

misura della retribuzione sia in ordine ad ogni altro diritto derivante dal rapporto di lavoro compreso, quindi, quello della durata del rapporto stesso. In tal senso si è più volte pronunciata, sia pur con qualche oscillazione, la Magistratura ordinaria ed amministrativa. Su questa interpretazione giurisprudenziale si è invece inserita, in senso opposto, la sentenza della Corte costituzionale n. 123 dell'11 luglio 1969, la quale ha ritenuto non fondata la questione di legittimità delle norme che operano discriminazione nell'età pensionabile della lavoratrice.

La sentenza si richiama ad una affermazione spesso ricorrente nelle pronunce della Corte e giuridicamente ineccepibile: che cioè « l'articolo 3 della Costituzione non vuole un livellamento generale, nè un'uguaglianza meccanicamente applicata, ma che — tenendo conto dell'esigenza dell'ordine giuridico e sociale — non si può prescindere dalla ragionevole differenziazione di rapporti e situazioni ». Il principio è esatto, ma desta perplessità l'applicazione che ne fa la

Corte, quando ipotizza una generale inidoneità della donna di 55 anni ad ogni proficua occupazione di fronte all'altrettanto generale e aprioristica idoneità dell'uomo della stessa età e da ciò costruisce la diversità di situazioni che legittimerebbe la non applicazione del principio di uguaglianza stabilito dall'articolo 3 della Carta costituzionale.

Destà inoltre vivissime perplessità il modo nel quale è dalla Corte richiamato l'articolo 37 della Costituzione. Mentre infatti condividiamo la motivazione della Corte nel momento in cui afferma che la Carta costituzionale « intende salvaguardare l'essenzialità della funzione familiare della donna e perciò rimette al legislatore il potere di fare alla stessa un trattamento differenziato, stabilendo condizioni di lavoro che le permettano di curare gli interessi familiari », non possiamo condividere che « rientri fra questi poteri anche quello di limitare nel tempo il periodo in cui la donna viene distratta dalle cure familiari per consentirle che, giunta ad una certa età, essa torni ad accudire esclusivamente alla famiglia ».

Riteniamo infatti che l'articolo 37 correttamente si attui, ad esempio, ampliando e perfezionando, come abbiamo proposto

anche di recente, le norme di cui alla legge 31 dicembre 1971, n. 1204, e non allontanando obbligatoriamente dal lavoro le donne di 55 anni, quando gli obblighi derivanti dalla maternità sono ormai assolti. Inoltre spesso le lavoratrici, come dimostrano le numerose vertenze instaurate, non desiderano lasciare il proprio posto di lavoro e comunque non possono essere aprioristicamente considerate, come indicano anche le più recenti acquisizioni della medicina del lavoro, inidonee a svolgere in modo proficuo l'attività lavorativa.

Per le su esposte ragioni, con il nostro disegno di legge, intendiamo eliminare una discriminazione tuttora esistente a carico della lavoratrice, discriminazione che spesso non le consente di raggiungere livelli soddisfacenti, nè di carriera, nè di anzianità utile ai fini pensionistici. Intendiamo, inoltre, prevedere per tutti i lavoratori che lo desiderino, la facoltà, raggiunto il cinquantacinquesimo anno di età e maturato il diritto a pensione, di optare per la risoluzione anticipata del proprio rapporto di lavoro; desideriamo provvedere infine a che tali obiettivi non siano vanificati attraverso l'attuale formulazione dell'articolo 11 della legge n. 604 del 1966 contenente norme sui licenziamenti individuali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le clausole di qualsiasi genere contenute nei contratti individuali e collettivi o in regolamenti che prevedano la risoluzione obbligatoria del rapporto di lavoro delle lavoratrici ad una età diversa da quella prevista per i lavoratori della stessa categoria si hanno per non apposte.

Sono altresì abrogate le norme di legge che contemplino tale diversità di trattamento.

Art. 2.

I lavoratori che abbiano compiuto il 55° anno di età, purchè abbiano maturato anzianità di lavoro o di versamenti contributivi sufficienti per conseguire il diritto a pensione, hanno la facoltà di optare per la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro.

Art. 3.

Dopo il primo comma dell'articolo 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604, è inserito il seguente comma:

« Le norme della presente legge si applicano nei confronti delle lavoratrici le quali, pur essendo in possesso dei requisiti per aver diritto alla pensione di vecchiaia, non abbiano ancora raggiunta l'età stabilita per il collocamento a riposo dei lavoratori della stessa categoria ».